



Comune di Ollolai

Provincia di Nuoro

ORDINANZA SINDACALE

N°. 6 del 13/02/2026

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SFILATA DI CARNEVALE
DEL 15/02/2026

IL SINDACO

VISTA la nota prot. 597 del 13/02/2026 con la quale il Presidente/Legale rappresentante dell'associazione Pro Loco di Ollolai comunica che - a causa delle previsioni meteo avverse del 14/02/2026, che non consentirebbero il regolare svolgimento dell'evento - la "Sfilata di Carnevale 2026" inizialmente prevista per il giorno 14/02/2026, è stata rinviata, con i medesimi orari, programma e indicazioni di cui alla documentazione già trasmessa agli uffici comunali in data 06/02/2026 con nota prot.n.491/2026, al giorno 15/02/2026;

RILEVATO che a seguito di alcuni tragici fatti di cronaca, che hanno coinvolto spettatori e partecipanti a eventi pubblici, sono state emanate delle circolari contenenti indicazioni agli organizzatori delle manifestazioni volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, sia in termini di security che di safety;

VISTE la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017, in materia di misure di safety e security durante lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo e la Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110(10) del 18.07.2018 recante ad oggetto: "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche";

RILEVATO che nel corso di diverse manifestazioni di carattere culturale, sociale e sportivo, si è evidenziato un incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro e alluminio con, non di rado, abbandono degli stessi nelle pubbliche vie e piazze, parchi, giardini e aree pubbliche in genere (attrezzate o meno);

ATTESO che l'abbandono di bottiglie e lattine ancorché azione deprecabile, rappresenta un rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, particolarmente per le fasce più deboli quali bambini, anziani ed animali di compagnia, costituisce pregiudizio per il decoro urbano e accresce le probabilità di atti illeciti contro la persona e il patrimonio pubblico e privato;

VISTO l'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che "il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione" e il comma 4-bis per il quale "i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.";

VISTI il R.D.773/31 e il R.D. 635/40;

VISTA la L.48/2017 recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza nelle città";

VISTE le circolari della Prefettura di Nuoro n. 27511 del 23/06/2017 e n. 38222 del 30/08/2017;

VISTO lo Statuto del Comune di Ollolai;

TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, tenutasi in data 23 gennaio 2026 con all'ordine del giorno, tra gli altri, le manifestazioni di carnevale;

RITENUTO che l'ordine e la sicurezza incidono sulla vita dei cittadini e, pertanto, che l'azione dell'autorità amministrativa locale deve essere indirizzata a rimuovere le cause che ostacolano o impediscono la fruizione degli spazi pubblici e la convivenza civile, attraverso l'adozione di provvedimenti atti a prevenire e contrastare gli eventi innanzi descritti, pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e l'integrità fisica dei cittadini.

ORDINA

È VIETATO a chiunque, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico durante il periodo del Carnevale, l'uso delle maschere allegoriche che ricoprono interamente il viso e che rendano le persone irriconoscibili (ad eccezione dei componenti dei gruppi allegorici e tradizionali autorizzati per le sfilate);

È VIETATO a chiunque di portare fuori dalla propria abitazione e dalle pertinenze di essa, anche se munite di regolare licenza, armi, bastoni, mazze, manganelli ed altri oggetti chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alle persone;

È VIETATO a chiunque l'uso in luogo pubblico o aperto al pubblico di bombolette spray urticanti o per spruzzare liquidi o altre sostanze capaci, per infiammabilità o altre caratteristiche, di arrecare danno;

È VIETATO a chiunque il getto di sostanze corrosive o imbrattanti o altrimenti dannose;

È VIETATA la vendita per asporto e consumo, all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in contenitori di vetro e lattine LIMITATAMENTE AI PERCORSI/AREE INTERESSATE DALLO SVOLGIMENTO DELLA SFILATA DI CARNEVALE DEL 15 FEBBRAIO 2026 e per l'intera durata della stessa, compresi i locali destinati alla distribuzione automatica;

È VIETATO l'abbandono di bottiglie, contenitori di vetro e lattine, gettare o abbandonare carte, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro tipo di rifiuti solidi o liquidi al di fuori degli appositi contenitori;

SONO VIETATI l'accensione e lancio di petardi, botti e artifici pirotecnicci di qualsiasi genere (anche di libera vendita, categoria F1 e F2) nelle aree pubbliche, nelle vie e nelle piazze interessate dalla sfilata e/o da assembramenti di persone/spettatori/partecipanti;

E' SOSTITUITA INTEGRALMENTE l'Ordinanza Sindacale n.5 del 09/02/2026 con la presente Ordinanza Sindacale n.6 del 13/02/2026.

AVVERTE

che l'inosservanza dei predetti divieti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma I-bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs, 18 agosto 2000 n. 267, e ss.mm.ii., da euro 25,00 ad euro 500,00.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune di Ollolai e trasmessa, per opportuna conoscenza:

Alla Polizia Locale del Comune di Ollolai;

Alla Stazione dei Carabinieri;

Al Commissariato P.S. di Gavoi;

Alla Questura di Nuoro;

Al Comando del Corpo Forestale di Gavoi;

È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente TAR ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine, rispettivamente di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla pubblicazione del medesimo.

IL SINDACO
Francesco Columbu